**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE**

Al Sig/Sig.ra \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Oggetto: Accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale ai sensi dell’art. 4-ter, comma 3, del D.L. n. 44/2021.**

Considerato che il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali” ha introdotto l’obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2 anche per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a decorrere dal 15 dicembre 2021;

Visto quanto stabilito dall’articolo 4-ter del decreto-legge n. 44/2021 in relazione all’osservanza del suddetto obbligo vaccinale;

Visto l’invito a ottemperare all’obbligo vaccinale notificato alla S.V. in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Considerata la mancata presentazione della documentazione richiesta, decorsi i termini stabiliti dall’art. 4-ter decreto-legge n. 44/2021;

**SI ACCERTA**

l’inosservanza da parte della S.V. dell’obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2 previsto dalle disposizioni vigenti. Pertanto la S.V. è sospesa, con decorrenza immediata, dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, che include anche le eventuali giornate festive o non lavorative, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, incluse tutte le componenti della retribuzione, anche di natura previdenziale. I giorni di sospensione non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la corrispondente perdita dell’anzianità di servizio e tutte le conseguenze a quest’ultima ricollegate. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte della S.V. dell’avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di 6 mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. Si informa, altresì, che lo svolgimento dell’attività lavorativa in violazione dell’obbligo vaccinale è punito con la sanzione prevista all’articolo 4-ter, comma 6, del decreto-legge n. 44/2021, e che restano ferme le conseguenze disciplinari in conformità alle previsioni vigenti per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il Dirigente/Comandante

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_